



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**



“Parco degli Acquedotti”

Cod. Mecc. RMIC8GG001 - C.F. 97712420583 – C.U.: UFMPE2

Sede Legale: Via Lemonia, 226 - 00174 Roma ☎06 9595242

www.icparcodegliacquedotti.edu.it

✉rmic8gg001@istruzione.it - ✉rmic8gg001@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N. 526

Famiglie

Personale

SITO

Oggetto: Regolamento d'Istituto: “ Utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici”

PREMESSA

Considerata la rilevazione di episodi di utilizzo improprio, dei telefoni mobili in classe da parte di alunni della scuola secondaria di II grado

Valutato che l'utilizzo non autorizzato dei dispositivi mobili in classe può portare a:

o drastica riduzione dell'attenzione durante le lezioni; o disturbo nei confronti dei compagni; o gravissima violazione della privacy di alunni e docenti; o pubblicazione di foto e video non autorizzati su social media con esposizione ad azioni legali e con conseguenze amministrative e/o penali nei confronti sia dei minori responsabili sia dei loro genitori

Ritenuto che la Scuola, quale agenzia educativa, ha il dovere di esortare l'intera comunità scolastica ad assumere comportamenti leciti e rispettosi del prossimo,

Ritenuto che sia dovere della Scuola di dotarsi di norme e regole che garantiscano la civile convivenza

Rilevata l'esigenza di produrre un regolamento specifico che disciplini l'utilizzo dei dispositivi mobili in classe da parte degli alunni di questa scuola.

Ritenuto, peraltro, che tale strumento non debba essere repressivo ma formativo ed educativo, nel dover sopperire ad una responsabilità genitoriale superficiale e, non di rado, assente ed inefficace. **Ritenuto** che le misure disciplinari previste dal presente regolamento, dovranno avere carattere di gradualità e proporzionalità, al fine di assumere valore formativo e di recupero.

Visto il quadro normativo di riferimento:

- circolare del 15 marzo 2007, n. 30, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti 1;
- nota M.I.M. prot. n. 107190 del 19/12/2022, Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe2;

- nota M.I.M. prot. n. 3952 del 19/09/2023, Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 20223 nella parte in cui, richiamando il divieto generale, limitava l'impiego dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative".

Il CdI

Delibera

il presente Regolamento. Tale Regolamento è destinato agli alunni ma resta ovvio che tutto il personale scolastico, in ordine all'utilizzo dei telefonini durante il servizio, è assoggettato a tutte le norme e le indicazioni dello Stato vigenti.

Il presente Regolamento non sostituisce quelli già in vigore, ma li integra, e li modifica qualora l'articolato del presente regolamento risulti incoerente con altre disposizioni.

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha finalità educative e formative che si realizzano attraverso il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile. Il suo scopo è di veicolare comportamenti rispettosi della dignità e della libertà del prossimo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica a studentesse e studenti dell'I.C. Parco degli Acquedotti in relazione all'uso dei dispositivi elettronici (telefoni cellulari, tablet, notebook, PC, ecc...) in ambito scolastico.
2. Per ambito scolastico si intendono tutte le attività formative programmate e realizzate dalla scuola: lezioni in classe, nei laboratori e in palestra, lezioni all'esterno dell'aula, uscite didattiche, viaggi di istruzione, momenti ricreativi e di pausa, manifestazioni organizzate dalla scuola, ecc...

Art. 3 – Presenza del telefono cellulare a scuola

1. Di norma, non è previsto che il telefono cellulare debba essere portato dagli alunni a scuola.
2. Nel caso che i genitori avessero necessità di comunicare con i propri figli e quindi preferiscano che siano dotati anche a scuola di telefonino, è fatto obbligo agli alunni di tenerlo spento (o silenziato senza vibrazione) e **riposto nello zaino**. Non è consentito tenerlo sul banco di scuola, sia esso acceso o spento.
3. Contravvenire al precedente comma 2, espone l'alunno alle sanzioni disciplinari di cui all'Allegato A al presente regolamento, di cui è parte integrante.
4. Se un alunno ha necessità di comunicare con la famiglia, il docente autorizza l'alunno a contattare la famiglia con i mezzi di comunicazione della scuola. Per casi eccezionali o particolarmente urgenti, il docente può autorizzare l'uso del telefono personale dell'alunno che si recherà fuori dell'aula per contattare la famiglia, vigilato dal personale ATA o da altro docente.
5. L'utilizzo non autorizzato dal docente nei casi esposti nel precedente comma 4, espone l'alunno alle sanzioni disciplinari di cui all'Allegato A.
6. Per quanto espresso nei commi del presente articolo, in particolar modo nel comma 1, la scuola non

ha competenze sulla conservazione dei dispositivi in classe e non ha alcuna responsabilità sulla vigilanza degli stessi.

Art. 4 – Utilizzo dei dispositivi elettronici durante le attività scolastiche

1. Per dispositivi elettronici si intendono quelli citati all'art.1,c.2. Per ambito scolastico si intende quanto specificato all'art.2 comma 2 del presente Regolamento.
2. L'utilizzo non autorizzato dal docente dei dispositivi elettronici non è consentito. È fatto quindi assoluto divieto agli alunni utilizzare a qualsiasi titolo i suddetti dispositivi senza esplicita autorizzazione del docente.
3. Particolarmente grave – e sanzionato con i provvedimenti previsti dall'Allegato A – l'utilizzo dei dispositivi elettronici per **scattare foto o realizzare video durante le attività didattiche.**
4. E' consentito l'uso didattico dei dispositivi mobili, solo previa espressa autorizzazione e richiesta del docente.
5. Nel caso dell'utilizzo dei dispositivi mobili di cui al precedente comma 1, tale utilizzo è limitato al tempo strettamente necessario a svolgere l'attività didattica programmata ed esclusivamente finalizzato a tale attività. Ogni utilizzo diverso dallo scopo didattico, a maggior ragione se effettuato proditoriamente, espone il responsabile ai provvedimenti disciplinari previsti dall'Allegato A.
6. Nel caso di dover utilizzare i dispositivi elettronici per lo svolgimento di attività didattiche, il docente, di norma, lo comunica preventivamente agli alunni.

Art.5 -Utilizzo dei dispositivi elettronici durante le attività scolastiche quali strumenti compensativi per finalità inclusive

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale".

Tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, le scuole devono tener conto degli eventuali contesti di apprendimento, anche in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

A titolo esemplificativo, viene proposto il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un'apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico

Art. 6 – Danneggiamento dei dispositivi elettronici in dotazione alla scuola

Gli alunni sono responsabili dei danni arrecati per uso improprio dei dispositivi elettronici in dotazione alla scuola. L'istituzione scolastica si riserva di analizzare caso per caso e di richiedere alla famiglia dell'alunno responsabile del danno, la riparazione o, nel caso di danno irreparabile, la sostituzione dell'apparecchio.

Art. 7 – Danneggiamento dei dispositivi elettronici di terzi

- 1.Nel caso di danni subiti dai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di proprietà degli alunni, causati da altri alunni o terze persone, la scuola, per quanto espressamente previsto dall'art. 3 commi 1 e 2

del presente regolamento, non ha titolo a intervenire. Resta quindi una questione privata il rapporto tra il danneggiato e colui che ha arrecato danno al dispositivo.

2. Nel caso di utilizzo dei dispositivi ai sensi dell'art. 4 commi 4 e 5, il docente vigila affinché l'utilizzo sia limitato all'uso didattico e relaziona al Dirigente in caso di eventuali danni occorsi al dispositivo durante l'attività didattica.

Art. 8 – Utilizzo dei cellulari e altri dispositivi mobili in attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola

1. Durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola (manifestazioni, eventi, uscite didattiche, viaggi di istruzione) gli alunni utilizzano i dispositivi mobili solo previa autorizzazione dei docenti.
2. In tali casi gli alunni possono utilizzare i dispositivi per fini didattici (foto, riprese audio video, ricerche).

Art. 9 – Vigilanza dei dispositivi

1. La scuola non è responsabile della vigilanza dei dispositivi elettronici degli alunni.
2. I docenti non sono tenuti a raccogliere e conservare i dispositivi degli alunni, in quanto, ordinariamente, si presuppone che gli alunni abbiano rispettato quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
3. Gli alunni non sono tenuti a consegnare il proprio telefonino, se in possesso, ma sono tenuti a rispettare interamente l'articolato del presente regolamento.
4. Gli alunni non sono tenuti a consegnare il proprio telefonino neppure se gli viene contestato, dal docente, la violazione del regolamento.
5. Il docente, in relazione a quanto espresso nel precedente comma 4, è tenuto ad applicare tempestivamente e precisamente il regolamento, sanzionando l'alunno secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari

1. Secondo quanto espresso in premessa nel presente documento, il presente articolo è redatto in osservanza dei documenti ministeriali che, esplicitamente prescrivono che “lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere sanzionato ma, anche essere condotto a comportamenti attivi volti al perseguimento di una finalità educativa” e, ancora “l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”.
2. Le sanzioni disciplinari rispettano il principio di gradualità e proporzionalità.
3. Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono obbligatoriamente accompagnate da misure educative stabilite dal soggetto (docente, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto) che irroga la sanzione.
4. Tutte le misure atte anche a prevenire le violazioni del regolamento e le sanzioni disciplinari sono riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 11 – Attività di formazione e informazione

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'azione docente sono programmati momenti di lettura, confronto e discussione dei contenuti formali e sostanziali del presente regolamento.
2. Nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica è dato spazio all' area della Cittadinanza Digitale ai sensi del D.M. n. 35 del 22/06/2020 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, 5 con particolare riferimento all'uso consapevole dei dispositivi elettronici mobili.

Art. 12 – Misure di accompagnamento

1. L'istituzione scolastica promuove misure atte a diffondere adeguatamente il presente Regolamento attraverso incontri con le famiglie e gli alunni.

Art. 13 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è:

- pubblicato sul sito e all'albo dell'istituzione scolastica.
- comunicato a tutti gli alunni e a tutti i loro genitori/tutori attraverso il registro elettronico.
- stampato e posizionato in tutte le classi della scuola secondaria di I grado

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI CELLULARI E ANALOGHI DISPOSITIVI MOBILI

ALLEGATO A – MISURE E SANZIONI DISCIPLINARI

n.	Violazione del regolamento	Riferimento al regolamento	Provvedimento disciplinare	Soggetto erogatore
6	Ulteriore reiterazioni delle violazioni 1-5 (due rapporti disciplinari)		Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio	Consiglio di Classe
			inerente la violazione effettuata	

7	Scattare foto e filmare senza autorizzazione	Art. 4 c.3	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni. Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio inerente la violazione effettuata.	Consiglio di Classe
8	Pubblicare su programmi di messaggiera istantanea (es.: whatsapp) e sui social media (es.: tik tok)	Art. 4 c.3	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 5 giorni. Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio inerente la violazione effettuata.	Consiglio di Classe
9	Reiterazione delle violazioni 7-8 (dopo il primo provvedimento di cui ai punti 7 e 8)		Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 5 a 7 giorni. Segnalazione ai Servizi sociali per responsabilità genitoriale deficitaria. Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio inerente la violazione effettuata.	Consiglio di Classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta VILLANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39/1993